

Circol@re nr. 17 del 13 dicembre 2024

ADOZIONE DEL SISTEMA RENTRI SI PARTE DAL 15 DICEMBRE

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema obbligatorio per una vasta gamma di operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Con l'introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI

Il Senato ha respinto le proposte di modifica al calendario per l'**adozione del sistema RENTRI**, confermando le date chiave:

- **apertura delle iscrizioni il 15 dicembre 2024;**
- **avvio operativo il 13 febbraio 2025.**

Nonostante le **richieste di rinvio** pervenute da associazioni e imprese, il Governo ha voluto mantenere il cronoprogramma per evitare **sanzioni europee**.

Il timing per l'adozione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI rimane, quindi, **invariato**. La richiesta di estendere fino al 13 giugno 2025 la chiusura della prima tranche di iscrizione e la data di avvio operativo del sistema, attualmente fissata al 13 febbraio 2025, è stata respinta.

È improbabile che il cronoprogramma subisca ulteriori modifiche, anche per le richieste di Bruxelles. **Il termine perentorio rimane il 13 febbraio 2025**, quando si chiuderanno le iscrizioni per le imprese **con più di 50 dipendenti** e le **aziende di gestione dei rifiuti**. Da quella data, queste imprese dovranno tenere il **registro di carico e scarico in formato digitale e inviare i dati al RENTRI** entro la fine del mese successivo. Tutte le imprese soggette all'obbligo di tracciabilità dei rifiuti dovranno adottare i nuovi modelli di registri e formulari.

Vediamo nel dettaglio chi sono i **soggetti obbligati RENTRI** e chi, invece, è **esonerato** ma può comunque utilizzare il sistema.

I soggetti obbligati RENTRI

Il Decreto del 4 aprile 2023, specifica che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI sono:

1. **Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.** Queste organizzazioni devono tracciare digitalmente ogni fase della gestione dei rifiuti trattati.
2. **Produttori di rifiuti pericolosi.** Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a meno che non siano espressamente esonerati dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023, devono iscriversi al RENTRI.
3. **Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.** Chi trasporta rifiuti pericolosi è obbligato a tracciare i movimenti di questi materiali per garantire la sicurezza e il corretto smaltimento.

4. **Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione.** Anche gli intermediari che gestiscono rifiuti senza mai detenerli fisicamente devono comunque rispettare gli obblighi del RENTRI.
5. **Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.** Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
6. **Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.** L'obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - Lavorazioni industriali e artigianali;
 - Attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
 - Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
7. **Imprenditori agricoli** che producono rifiuti pericolosi o che hanno **un volume di affari superiore a 8.000 euro**. Se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o l'azienda supera una certa soglia di fatturato, l'iscrizione al RENTRI diventa obbligatoria.

Obblighi per la Categoria 2 bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)

Le imprese e gli enti iscritti alla **Categoria 2-bis** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), che **trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**, sono soggetti ad obblighi specifici rispetto all'iscrizione al **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)**.

Questa categoria comprende, ad esempio, **aziende edili** o **concessionari auto** che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività.

Secondo l'articolo 13, comma 2, del D.M. 59/2023, i soggetti Produttori Iniziali di rifiuti iscritti in Categoria 2-bis **devono iscriversi al RENTRI solo quando sono obbligati in quanto Produttori**, rispettando le tempistiche previste dall'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

L'iscrizione come **Trasportatori di propri rifiuti** non implica automaticamente l'obbligo di iscriversi al RENTRI per documentare il trasporto, a meno che appunto non sia specificamente richiesto dal ruolo di Produttore. Un caso particolare riguarda le **attività di stoccaggio D15 o R13**. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un'attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all'iscrizione al RENTRI indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.

Schematizziamo gli **obblighi RENTRI** per le imprese iscritte alla Categoria 2 bis.

- **Attività di trasporto in Categoria 2-bis e RENTRI:** le imprese che operano nella Categoria 2-bis, trasportando i propri rifiuti, devono indicare l'attività di trasporto nell'ambito della loro iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi. Per i rifiuti non pericolosi, come nel caso di molte imprese edili, l'obbligo di iscrizione al RENTRI non sussiste, a meno che non sia richiesto per il ruolo di produttore.
- **Compilazione dei FIR:** se il Produttore chiede al Trasportatore, ad esempio un operaio che utilizza un mezzo aziendale, di compilare il FIR per proprio conto, non è necessario inserire i dati del Trasportatore nella sezione "incaricati" del RENTRI. I FIR devono essere emessi in conformità con le normative vigenti.
- **Obbligo per imprese con più di 10 dipendenti:** le imprese della Categoria 2-bis con più di 10 dipendenti, che producono e trasportano rifiuti speciali pericolosi, sono tenute ad iscriversi al RENTRI rispettando le scadenze previste. In questi casi, durante la registrazione, è necessario spuntare entrambe le attività di "Produttore" e "Trasportatore" nel Registro Digitale.
- **Compilazione del MUD:** i soggetti che producono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti pericolosi devono compilare il MUD, ma l'iscrizione al RENTRI per documentare il trasporto non è necessaria. Questa distinzione è chiarita dall'articolo 13 del D.M. 59/2023 e confermata per i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti alla Categoria 2-bis.

Obblighi per la Categoria 3 bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA)

Gli iscritti alla **Categoria 3-bis** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) comprendono principalmente **distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**, che si occupano anche della **gestione dei rifiuti derivanti da queste apparecchiature (RAEE)**.

Per i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis ANGA, l'obbligo di iscrizione al RENTRI dipende dal tipo di attività svolta e dal rispetto delle **modalità semplificate** previste dalla normativa. Coloro che operano secondo le modalità semplificate definite dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, sono **esonerati** dall'iscrizione al RENTRI.

Se i soggetti iscritti alla Categoria 3-bis svolgono attività di **gestione dei RAEE** al di fuori delle modalità semplificate indicate dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, **diventano soggetti agli obblighi** generali di iscrizione al RENTRI. In questi casi, i distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica devono rispettare le stesse regole previste per i Produttori Iniziali di rifiuti pericolosi.

Aggiornamento 12 dicembre 2024

*Con l'entrata in vigore della **Legge 14 novembre 2024 n. 166**, è stata disposta l'**abrogazione della categoria 3 bis** dall'Albo nazionale gestori ambientali. Di conseguenza, per i soggetti precedentemente iscritti a questa categoria (si veda sotto) sono apportate delle integrazioni alle istruzioni di compilazione di Registro e FIR, che eliminano l'obbligo di compilare i campi relativi al numero di iscrizione all'Albo.*

Obblighi per Attività Agricole ed Estrattive

Gli **imprenditori agricoli**, come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile, e i **gestori di attività estrattive**, sono soggetti a specifici obblighi di iscrizione al RENTRI solo **se producono rifiuti pericolosi**. Le tempistiche di iscrizione sono determinate dal numero di dipendenti dell'attività:

- per **più di 50 dipendenti** scadenza di iscrizione al **13 febbraio 2025**,
- e **tra 10 e 50 dipendenti** scadenza di iscrizione **14 agosto 2025**.

Le attività agricole ed estrattive che non producono rifiuti pericolosi sono **esonerate** dall'iscrizione al RENTRI.

Per quanto riguarda la gestione dei **Registri di Carico e Scarico**, quindi, gli imprenditori agricoli e le attività estrattive con più di 50 dipendenti devono usare il **formato digitale** per i rifiuti pericolosi a partire dal 13 febbraio 2025. Negli altri casi questo sarà necessario a partire dalla data di iscrizione a RENTRI.

La **trasmissione dei dati al RENTRI** deve avvenire con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo all'annotazione. Tuttavia, chi utilizza **modalità alternative** previste dall'articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (per esempio, documenti di conferimento a gestori pubblici o circuiti organizzati convenzionati), è esonerato dalla digitalizzazione e dalla trasmissione dei dati al RENTRI.

Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi devono gestire il **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)** seguendo obblighi specifici. A partire dal 13 febbraio 2025, sono tenuti a **vidimare digitalmente il FIR** cartaceo e possono compilarlo manualmente, tramite i propri sistemi gestionali, o utilizzando i servizi di supporto forniti dal RENTRI. Dal 13 febbraio 2026, invece, il FIR dovrà essere emesso obbligatoriamente in **formato digitale**.

Le imprese agricole che non emettono il FIR, ma utilizzano un **documento di conferimento** per affidare i propri rifiuti al gestore pubblico o a circuiti organizzati convenzionati, non sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI.

Attività commerciali e iscrizione al RENTRI

Le **attività industriali e artigianali**, come quelle svolte da aziende metalmeccaniche, laboratori di analisi, autofficine, idraulici e imprese edili, sono tenute all'iscrizione al RENTRI in funzione del numero di dipendenti e del tipo di rifiuti prodotti.

Se l'attività è svolta in forma diversa da quella d'impresa, come nel caso di un **idraulico indipendente**, l'iscrizione non è necessaria.

Allo stesso modo, un **laboratorio di analisi** o un'**autofficina** sono tenuti a iscriversi al RENTRI solo se producono **rifiuti pericolosi**.

Anche le attività del **settore terziario** come le **banche**, le **palestre**, gli **istituti superiori con indirizzo chimico** e le **società di logistica** sono tenute all'iscrizione al RENTRI se producono **rifiuti pericolosi**. Le tempistiche di iscrizione seguono quanto stabilito dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59.

Specifichiamo inoltre che **attività commerciali** come i **rivenditori di beni di consumo**, sono ugualmente soggette agli obblighi di iscrizione al RENTRI e tenuta dei Registri di Carico e Scarico **solo per i rifiuti pericolosi da esse prodotti**. Questo riguarda anche le attività di **servizi di alloggio e ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, noleggio e agenzie di viaggio, e attività commerciali alimentari**.

L'obbligo di iscrizione al RENTRI è previsto anche per i **professionisti medici, dentisti e veterinari che producono rifiuti pericolosi**, con l'iscrizione da effettuare tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Per i **Registri Cronologici di Carico e Scarico**, se i soggetti adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative previste dall'articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006, non devono trasmettere i dati al RENTRI. In caso contrario, dovranno trasmettere i dati al RENTRI.

Per i **rifiuti non pericolosi**, è sufficiente la **compilazione** e la **vidimazione del FIR tramite RENTRI** a partire **dal 13 febbraio 2025**.

Obblighi per i Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02

Parrucchieri, estetisti e tatuatori sono tenuti all'iscrizione al RENTRI come **Produttori Iniziali di rifiuti**, qualora producano **rifiuti pericolosi**.

Per questi soggetti, che svolgono le attività corrispondenti ai codici ATECO 96.02.01 (**servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere**), 96.02.02 (**servizi degli istituti di bellezza**), 96.02.03 (**servizi di manicure e pedicure**), e 96.09.02 (**attività di tatuaggio e piercing**), l'iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in base al numero di dipendenti.

In caso di tenuta di **Registro Cronologico di Carico e Scarico** ai sensi dell'articolo 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006, parrucchieri, estetisti e tatuatori sono obbligati alla sua tenuta in **formato digitale** e alla trasmissione dei dati relativi al RENTRI.

Per i rifiuti non pericolosi, non devono iscriversi al RENTRI, ma sono comunque tenuti a **vidimare digitalmente il FIR** cartaceo dal 13 febbraio 2025.

Reti fognarie e iscrizione al RENTRI

I soggetti che svolgono l'attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** devono iscriversi al RENTRI **sia come Trasportatori di rifiuti sia come Produttori di rifiuti**, a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Fino all'adozione di ulteriori disposizioni, continuano a utilizzare il Modello Unico di cui all'articolo 230, comma 5 del D.lgs. 152/2006, che viene vidimato tramite l'applicazione VIVIFIR. Dal 13 febbraio 2025, per il trasporto da deposito temporaneo a impianto di destino, dovrà essere utilizzato il **Nuovo Modello di FIR**.

Centri di raccolta e iscrizione al RENTRI

Le cooperative che si occupano di **ritiro e smaltimento dei rifiuti** e i **gestori dei centri di raccolta** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 152/2006, sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Per i rifiuti pericolosi in uscita dal centro di raccolta, il **Registro di Carico e Scarico** deve essere in **formato digitale** e i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile. Dal 13 febbraio 2026, i gestori dei centri di raccolta devono emettere il **FIR in formato digitale** e trasmettere i dati entro dieci giorni lavorativi dalla consegna dei rifiuti all'impianto di destino.

Per i rifiuti non pericolosi, dal 13 febbraio 2025, i gestori dei centri di raccolta devono **vidimare digitalmente il FIR cartaceo** attraverso il portale RENTRI e **compilarlo utilizzando i sistemi gestionali** o i servizi di supporto del RENTRI.

Obblighi per i Cantieri

I soggetti che svolgono attività di **costruzioni stradali o piccole ristrutturazioni** sono tenuti all'iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

In particolare, l'obbligo riguarda anche i **cantieri attivi come Unità Locali** che producono rifiuti pericolosi.

L'iscrizione deve avvenire secondo le tempistiche stabilite dal Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, in funzione del numero di dipendenti. Se i cantieri producono solo **rifiuti non pericolosi**, non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno emettere il **Formulario di Identificazione del rifiuto** cartaceo e **vidimarlo digitalmente tramite il RENTRI**.

I soggetti esonerati dal RENTRI

Non tutti gli operatori nel settore dei rifiuti sono tenuti a iscriversi al RENTRI. I **soggetti esonerati** dall'obbligo di iscrizione includono:

1. **Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti.** Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all'iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
2. **Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni,** indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
3. **Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d'affari inferiore a 8.000 euro.** Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l'obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
4. **Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc.,** (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l'iscrizione al RENTRI è facoltativa.
5. **Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.** Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all'iscrizione al RENTRI.
6. **Produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa** (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall'obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.

Ricordiamo che, come riportato dettagliatamente sopra, **gli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** nella **categoria 3bis**, quando svolgono le attività di **gestione RAEE** in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, **NON sono soggetti agli obblighi** del RENTRI.

Obblighi e sanzioni

L'omessa o irregolare iscrizione al RENTRI prevede la **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro** per i rifiuti non pericolosi e **da 1.000 a 3.000 euro** per i pericolosi.

Le sanzioni **si riducono a un terzo** per l'iscrizione al Registro **entro 60 giorni dalla scadenza** del termine previsto (art. 258, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006).

Il primo gruppo di soggetti che si iscrivono deve versare un **diritto di segreteria pari a 10 euro** per ogni unità locale e un **contributo annuale pari a 100 euro per il primo anno e per ogni unità locale** (60 euro negli anni successivi ed entro il 30 aprile di ogni anno) e comprende:

- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- operatori che svolgono attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti delegati di cui all' art. 18, D.M. n. 59/2023 cioè associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, o il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all' [art. 183, comma 1, lettera pp](#)), del D.Lgs. n. 152/2006.

I soggetti che possono adempiere agli obblighi del RENTRI

I Produttori Iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del RENTRI **direttamente o tramite delega**. I Soggetti Delegati autorizzati a gestire gli adempimenti sono:

1. **Associazioni imprenditoriali rappresentative** sul piano nazionale (ad es. CNA, Confcommercio, Unioncamere, ...);
2. **Società di servizi** di emanazione delle stesse associazioni imprenditoriali rappresentative;
3. **Gestori del servizio di raccolta**, ovvero gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
4. **Circuiti organizzati di raccolta**, conformemente a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera pp) del Decreto Legislativo 152/2006.

Questi soggetti sono incaricati di adempiere a diverse attività operative legate alla tracciabilità dei rifiuti, tra cui la gestione del **Registro Cronologico di Carico e Scarico** e la **trasmissione dei Formolari** per conto del produttore al RENTRI.

I Consulenti Ambientali non possono agire come Soggetti Delegati, allo stesso modo una società privata che svolge attività di consulenza non può operare come Soggetto Delegato.

Inoltre, uno studio di consulenza ambientale non può iscrivere direttamente i suoi clienti al RENTRI, **ma può essere incaricata una persona fisica**, sia interna che esterna all'organizzazione dell'operatore, di **gestire l'accesso al sistema**, compresa la pratica di iscrizione.

Il primo accesso e l'accreditamento dell'impresa devono essere effettuati, infatti, dal rappresentante dell'operatore.

In ogni caso, la **responsabilità delle informazioni** rimane sempre in capo ai Produttori Iniziali di rifiuti.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it